

FEDERATION INTERNAZIONALE DES LIGUES DES DROITS DEL'HOMME

LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'UOMO



LA TASSAZIONE DELLO STATO ED I DIRITTI E LE GARANZIE DEL CITTADINO/CONTRIBUENTE

I diritti del cittadino in Italia vengono spesso violati attraverso sotterfugi e artifici legislativi che per la loro complessità e le modalità espositive oscure e capziose, nascondono gravi violazioni di principi fondamentali di diritto producendo forme di vessazione occulte, ma fortemente dannose per la vita e gli interessi dei cittadini.

E' il caso di alcune norme fiscali varate dal Ministro dell'Economia e Finanze Tremonti con il Decreto Legge del 31 Maggio 2010 N° 78 e le successive norme di conversione di cui alla Legge 30 Luglio 2010, N° 122. Queste norme, occultate e sommerse in un provvedimento omnibus riguardante l'economia e la finanza in generale, composto da un centinaio circa di articoli riguardanti argomenti vari, hanno completamente rivoluzionato le fondamentali regole della tassazione dei redditi prodotti dai cittadini/contribuente e soprattutto della esazione e riscossione delle imposte scaturenti da tali redditi.

Tali regole fondamentali in vigore da decenni e frutto delle riforme fiscali degli anni settanta ed ottanta, prevedevano che l'Amministrazione fiscale, in caso di presunta inadeguatezza di tali imposte relative ai redditi dichiaranti dai contribuenti, doveva emettere un atto di accertamento motivato e formalizzato con cui si contestava la pretesa inadeguatezza e, quindi, i valori dichiarati. Successivamente il contribuente poteva, in caso di dissenso, ricorrere contro tale accertamento presso le giurisdizioni tributarie ed ottenere un giudicato che – secondo le stesse medie statistiche ministeriali – nel 65/70% dei casi risultava e risulta a favore del contribuente, annullando così gli atti del Fisco. Nel frattempo l'Amministrazione poteva iscrivere a ruolo l'imposta pretesa con una apposita "*Cartella Esattoriale*", ma anche contro tale atto il contribuente poteva ricorrere chiedendo la sospensione sino ad ottenimento del giudicato.

Tutta questa materia, che almeno garantiva al cittadino la possibilità di difendersi nelle sedi giurisdizionali opportune, attendendo per il pagamento il verdetto finale degli organi a ciò preposti, è stata rivoluzionata da vari provvedimenti che appaiono non solo incostituzionali – specie in relazione all'articolo 53 della Costituzione vigente – ma in violazione di tutti i principi di diritto ivi compresa la fondamentale legge denominata <<**Statuto del Contribuente**>>, promulgata nell'anno 2000 a tutela e garanzia del cittadino/contribuente, e soprattutto con riguardo ad alcuni principi di grande valore universale contenuti *in primis* nella <<**Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**>> proclamata dall'ONU il 10/12/1948 e più specificamente nel connesso <<**Protocollo Internazionale sui Diritti Economici e Sociali**>> adottato

nel 1966 e entrato in vigore nel 1976. Gli Organi che hanno redatto e diffuso quest'ultimo importante documento sono stati il **“Consiglio Economico e Sociale”** e la **“Commissione dei Diritti dell'Uomo”**.

Con i predetti provvedimenti del Ministro Tremonti si è sostanzialmente tornati indietro di decenni, quando gli Stati autoritari pretendevano che i cittadini pagassero prima le imposte pretese, anche se ingiuste e frutto di una fiscalità scorretta e arrogante, e poi, se del caso, si opponessero all'Amministrazione dinnanzi ad organi giudicanti terzi, col fine di far annullare le pretese tributarie che, in molti casi, apparivano realmente estorsive o quanto meno non dovute.

Infatti Tremonti ha abolito le precedenti procedure eliminando la necessità dell'accertamento preventivo e abolendo addirittura l'iscrizione a ruolo degli importi pretesi, disponendo che dopo il 60mo giorno dall'emissione di un atto impositivo, comunque, il contribuente deve versare l'importo richiesto poichè tale atto diventa automaticamente esecutivo e dà luogo al recupero forzoso anche attraverso il sequestro dei beni del cittadino.

Si noti bene che il cittadino può ben ricorrere agli organi giurisdizionali, ma tale ricorso non sospende l'esecuzione forzata e tutti sanno che il tempo medio affinché i predetti organi giurisdizionali (Commissioni Tributarie e Cassazione) emettano un verdetto conclusivo è almeno di 4/5 anni. Solo dopo tale termine il cittadino potrebbe, in caso di vittoria, recuperare quanto ingiustamente pagato con largo anticipo sulla maturazione del diritto. Da ciò appare evidente il comportamento vessatorio e dannoso dello Stato nei confronti del cittadino. Egli subisce con la ingiusta vessazione tutti i danni della perdita di disponibilità degli importi che ha dovuto forzosamente anticipare, con la svalutazione del valore della moneta ed il mancato rendimento o utilizzo delle somme versate.

Ma nei provvedimenti varati da Tremonti vi è un altro incredibile e perverso meccanismo vessatorio che viola, anche qui, i fondamentali diritti economici del cittadino italiano. Infatti in spregio totale dell'articolo 53 della Costituzione - che fissa il principio secondo il quale il contributo tributario dei cittadini è direttamente e inscindibilmente legato alla <<**capacità contributiva**>> del contribuente stesso - le nuove norme determinano il ribaltamento totale di detto principio stabilendo che il Fisco non guarda più ai redditi effettivi e concreti del cittadino, ma esegue una sommatoria di tutte le spese del contribuente, nessuna esclusa (oneri familiari, per la casa, per i figli, per gli alimenti e vestiti, spese per trasporti, viaggi, lavoro, ufficio, tempo libero, acquisti di beni mobili e immobili etc.), e considera tale sommatoria reddito (anche evaso o non dichiarato) del contribuente, tassando con le sanzioni le soprattasse e gli interessi la differenza tra quanto dichiarato con le procedure dichiaratorie previste e il risultato della sommatoria suddetta.

Si tratta di una illegittima, abusiva e vessatoria procedura, poiché è ben evidente che ogni persona, specie se ha alle spalle una fase lavorativa, o comunque di impegno nei rapporti di scambio e di lavoro con il mondo in cui vive ed opera, impiegherà annualmente, nella quotidianità della vita, risorse e beni accumulati nel passato, frutto di risparmi, o anche risorse prestate da terzi o, ancora, ottenute in eredità o in donazione, risorse magari finanziate da banche e finanziarie e via enumerando. L'assurda vessazione invece pretende che lo Stato stabilisca una presunzione assoluta e cioè che tutte le spese che non sono dichiarate quale reddito realizzato

nell'anno sono comunque reddito evaso, salvo che il cittadino non provi, con un inversione della prova stessa, come ha acquisito le risorse per tali spese eccedenti. Si tratta ovviamente di una prova diabolica, di difficilissima acquisizione, che di fatto mette il cittadino/contribuente nelle mani del potere dello Stato il quale, dopo 60 giorni dalla contestazione, può effettuare il sequestro di ogni bene, anche immobile, del malcapitato.

Ma non è finita. Le norme in discussione prevedono anche il “**divieto di compensazione**” tra debiti e crediti fiscali; principio ormai consolidato da oltre un decennio e vigente in tutti i Paesi civili. In altre parole in presenza di debiti fiscali, anche non definitivamente accertati o comunque pendenti sulla testa del contribuente le nuove norme di Tremonti vietano in modo assoluto al cittadino di ricorrere all'operazione di compensazione, in precedenza prevista e consentita, e, quindi, gli impongono, comunque, di pagare subito il suo debito fiscale senza più poterlo compensare con i crediti tributari, pur essendo questi ultimi acquisiti e definitivamente maturati. Addirittura in presenza di una regolare compensazione tra debiti e crediti, pur afferenti altre e diverse posizioni definite e maturate, il contribuente, se accede a tale operazione, anche per errore, si vede ulteriormente tassato con una sanzione pari al 50% dell'importo compensato, oltre al recupero a tassazione dello stesso importo compensato.

Ma le vessazioni delle nuove leggi non si fermano qui, ma si introduce ancora un nuovo criterio che regola i rapporti tra Stato e cittadini ad esclusivo e ingiusto danno di questi ultimi. Infatti i crediti che i cittadini - spesso come piccole imprese, artigiani e prestatori di servizi agli enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato - vantano nei confronti di tali entità pubbliche non possono essere pagati a tali persone che hanno fornito beni o prestato servizi allo Stato, se a carico di costoro pendono per altre ragioni di imposta debiti fiscali in sospeso o ancora in contestazione. Si tratta di un vero e proprio sistema ricattatorio. Lo Stato, infatti, dice al cittadino che ha fornito all'entità pubblica un lavoro, un bene o un servizio ed ha maturato il giusto corrispettivo, “*io non ti pago il bene, il lavoro o il servizio che mi hai fornito se non provvedi a versarmi le somme che derivano da imposte o tasse*” che nulla hanno a che vedere con il bene o il servizio a suo tempo forniti, imposte e tasse che sono ancora in contestazione presso gli organi giurisdizionali, e che, magari, saranno annullate o ridotte da tali organi giurisdizionali. La nuova norma prevede ancora che il Fisco può agire coattivamente contro la stessa entità pubblica per incassare coattivamente il credito del cittadino che vanta tali crediti per beni o servizi prestati.

Le vessazioni e le violazioni di elementari diritti delle persone sono così evidenti nelle norme citate che non ci sarebbe necessità di ricorrere alle numerose e continue dichiarazioni che tutto il mondo civile ha espresso a tutela dei cittadini, in specie nei rapporti tra questi ultimi ed i poteri costituiti nell'ambito dei rapporti economici e finanziari .

Ci si riferisce ai documenti già citati: alla <<**Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**>>; al <<**Protocollo Internazionale sui Diritti Economici e Sociali**>>, ma anche alla <<**Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà Fondamentali**>> adottata nel 1950, detta anche <<**Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**>> .

In tali fondamentali documenti, in specie nel secondo, e nel terzo si dichiara che ogni cittadino ha il diritto del pieno e libero utilizzo delle proprie ricchezze e risorse ed ancora che gli Stati devono raccogliere le risorse tenendo conto degli effettivi redditi dei cittadini e, quindi, le imposte non possono essere pretese su redditi non ancora realizzati o mediante metodi e parametri che violano il principio della connessione con i redditi effettivamente prodotti e dichiarati dagli stessi.

In altre parole tutto il quadro dei diritti economici connessi con i beni e le risorse prodotte dai cittadini deve tener conto delle garanzie e delle tutele delle persone e deve essere sempre improntato a equità ed effettività rispetto alle esigenze di applicazione della tassazione da parte degli Stati.

Roma 2 Dicembre 2010

Prof. Roberto Sanseverino